

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MAGGIORA, BOGOGNO E CAVALLIRIO.

L'anno duemilaventitré il giorno ... del mese di ottobre

Tra

Il Comune di Maggiore

C.F. 82000330033

Email: comune@comune.maggiora.no.it

PEC: protocollo@pec.comune.maggiora.no.it

legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore BALZANO Roberto il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

e

Il Comune di Bogogno

C.F. 00429660038

Email: municipio@comune.bogogno.no.it

PEC: bogogno@cert.ruparpiemonte.it

legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore SACCO Pietro il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

Il Comune di Cavallirio

C.F. 82000490035

Email: protocollo@comune.cavallirio.novara.it

PEC: comune.cavallirio@pec.it

legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore D'AGUANNO Vito il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto

PREMESSO

- a) che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- b) che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- c) che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2 dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- d) che ai sensi dell'art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati definiti criteri e modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità da parte del segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, nel rispetto delle procedure definite con D.M. Interno 29 aprile 2022 (GU Serie Generale n.143 del 21-06-2022);
- e) che i Comuni di Maggiore, Bogogno e Cavallirio ricompresi nella Prefettura U.T.G. di Torino - Albo Segretari Comunali e Provinciali Regione Piemonte hanno intenzione di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa indicata e dall'art. 98, comma 3, del Testo Unico 18.08.2000, n. 267, stipulando fra esse una nuova convenzione di Segreteria, ottenendo un significativo risparmio della spesa;

- f) che con delibera consiliare del Comune di Maggiore. n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- g) che con delibera consiliare del Comune di Bogogno n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- h) che con delibera consiliare del Comune di Cavallirio n. ... del ..., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

**TANTO PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Maggiore, Bogogno e Cavallirio (Provincia di Novara) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto Segretario.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo-convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Maggiore presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, previo assenso dei Sindaci associati, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Bogogno e Cavallirio, previo rilascio del nulla osta da parte della competente Prefettura – UTG Torino, ex Sezione Regionale dell'AGES.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dalla soppressa Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali nonché dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali / Direzione centrale per le autonomie / Albo nazionale dei Segretari Comunali e provinciali, che a quest'ultima è subentrato.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di Capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, trasmetterà la deliberazione di revoca al Sindaco Capo-convenzione (vale a dire al Sindaco del Comune di Maggiore) entro 30 giorni per l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo-convenzione, in accordo con i Sindaci dei Comuni aderenti, provvederà altresì per i provvedimenti riguardanti:

- erogazione della retribuzione di risultato spettante al Segretario Comunale;
- richiesta del Segretario supplente per i casi di assenza a qualunque titolo;
- autorizzazione al Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Maggiore, Bogogno e Cavallirio.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo-convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo-convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc., nonché tutti i rapporti con la Prefettura di Torino.

Art. 4 - Modalità operative di svolgimento del servizio.

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Art. 5 – Sostituzione del segretario comunale.

Con la presente convenzione i Comuni facenti parte della convenzione prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale, verrà incaricato un segretario iscritto all'Albo dei Segretari della Regione Piemonte.

Qualora i Comuni aderenti alla convenzione abbiano nominato un Vice Segretario, questi svolgerà le funzioni del segretario:

- con incarico di supplenza nei casi di assenza o impedimento del segretario titolare, disciplinati dalla normativa vigente in materia, dal CCNL del 16/01/2001 e dalla Deliberazione n. 274 del 06/09/2001 del Consiglio di Amministrazione dell'Ex- Agenzia Autonoma Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
- con incarico di reggenza, per un massimo di 120 giorni, in caso di vacanza della sede di segreteria.

Art. 6 - Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;
- decisioni in merito alle modalità operative di svolgimento del servizio.

Art. 7 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Il Comune Capo-convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare; procederà quindi al recupero, con cadenza mensile delle spese a carico degli altri due Comuni in convenzione, con congruo annuale.

A questo proposito, le Parti stabiliscono che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune a) Bogogno: 38%
- Comune b) Maggiore: 33%
- Comune c) Cavallirio: 29%

Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato “retribuzione di risultato”, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa. (art. 42 CCNL 16 maggio 2006).

Spese a carico dei singoli comuni

- le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale, sono esclusivamente a carico del comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate;
- il rimborso delle spese di viaggio quantificato sulla base di specifiche disposizioni di legge autorizzando l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate in base agli accessi effettuati nei diversi Comuni. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo-convenzione di Maggiore seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo anche il viaggio di ritorno;
- qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al Segretario Comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D. lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del comune interessato;
- resta a carico dei singoli Comuni convenzionati l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41, comma 4 e comma 5 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali stipulato in data 16/05/2001;
- i diritti di Segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge. Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Spese suddivise in percentuale tra i comuni aderenti alla convenzione

- Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Art. 8 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

Quanto alla durata, la presente convenzione prende avvio a decorrere dalla data di presa servizio del segretario titolare sino al 31.12.2026.

Nel caso in cui i Comuni aderenti alla presente convenzione si avvalgano della possibilità prevista dall'art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 e richiedano al Ministero di autorizzare l'assunzione della titolarità da parte di un segretario iscritto nella fascia professionale C della presente sede di segreteria convenzionata avente una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, al fine di autorizzare la nomina e la proroga dell'incarico al segretario di fascia C, i comuni aderenti alla presente convenzione di segreteria si impegnano a garantire la continuità della relativa sede unificata, come accettata dal segretario, per il corrispondente periodo autorizzato dal Ministero, così come previsto all'art. 2 comma 5 del citato D.M. Interno 29 aprile 2022.

Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, la presente convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Torino - Albo Segretari Comunali e Provinciali Regione Piemonte (segretaricomunali.presto@pec.interno.it), per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 9 – Classe della Convenzione

In base alle certificazioni anagrafiche della popolazione residente al 31/12/2022, risulta quanto segue:

COMUNE	ABITANTI	CLASSE
BOGOGNO	1.299	
MAGGIORA	1.633	
CAVALLIRIO	1.304	

All'attribuzione della classe demografica di appartenenza provvederà la Prefettura U.T.G. di Torino in sede di presa d'atto della costituzione della convenzione.

Art. 10 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall' ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali e, per quanto occorre, alle disposizioni di cui all'art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 e al D.M. Interno 29 aprile 2022 (GU Serie Generale n.143 del 21-06-2022).

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Maggiora, Bogogno e Cavallirio (Provincia di Novara) verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla Prefettura U.T.G. di Torino - Albo Segretari Comunali e Provinciali Regione Piemonte (segretaricomunali.prefeto@pec.interno.it), per l'adozione dei provvedimenti di competenza

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Maggiora **Il Sindaco - Balzano Roberto** _____

Comune di Bogogno **Il Sindaco - Sacco Pietro** _____

Comune di Cavallirio **Il Sindaco - D'Aguanno Vito** _____